



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 99/18 S.N.

Roma, 16 febbraio 2018

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'Interno, recante “Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei profili professionali, dei ruoli e delle carriere del personale tecnico-scientifico e tecnico, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”.

OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI INCONTRO

In merito allo schema di decreto in oggetto indicato, trasmesso da codesto Ufficio con nota datata 6 febbraio u.s. e recante prot. 555/RS/01/115/2/0556, il COISP esprime non poche perplessità.

L’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 95/2017 concernente la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ha sostituito l’art. 1 del d.P.R. 337/1982 (*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*), così come segue:

«Art. 1 (*Istituzione di ruoli e carriera*) . —

1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell’Interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all’ultimo comma dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell’ambito dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica:
 - a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
 - b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
 - c) ruolo degli ispettori tecnici;
 - d) carriera dei funzionari tecnici.
2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nell’allegata tabella A.
3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell’unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario e supporto logistico-amministrativo.
4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell’Interno.».

Lo schema di decreto in esame è quindi propedeutico a dare attuazione al sopra menzionato art. 1, comma 4, vale a dire ad individuare le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali dei *ruoli* e della *carriera* cui appartiene il personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica.

Lo stesso schema, comunque, evidenzia nelle *premesse* che si è «*RITENUTO di prevedere, per il “Ruolo degli Ispettori Tecnici” la suddivisione in profili professionali di impiego, limitatamente ai settori “Polizia Scientifica”, “Servizio Sanitario” e “Telematica” in ragione della rilevanza specialistica delle attività esercitate*» e che si è «*RITENUTO che, al fine di garantire un adeguato sviluppo dirigenziale per i Ruoli degli Ingegneri e dei Fisici, in relazione alle rispettive dotazioni organiche, sia necessario prevedere l’articolazione in settori di impiego per le qualifiche fino a Direttore Tecnico Superiore, escludendola invece per le qualifiche superiori*».

Gli artt. 2, 3, 4 e 5 riportano poi le dotazioni organiche complessive di ogni singolo Ruolo e Carriera, così come segue:

- Ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici – 1905 unità;
- Ruolo dei Sovrintendenti Tecnici – 1838 unità;
- Ruolo degli Ispettori Tecnici – 900 unità;
- Carriera dei Funzionari Tecnici – 598 unità complessive

Quindi, infine, le Tabelle 1 e 2 indicano in maniera specifica le dotazioni organiche dei profili professionali di impiego dei vari Settori in cui si articola il Ruolo degli Ispettori Tecnici e la Carriera dei Funzionari Tecnici.

Ebbene, l’esame della Tabella 1 evidenzia una ripartizione incomprensibile delle dotazioni organiche tra i vari profili professionali e Settori del Ruolo degli Ispettori Tecnici in particolar modo per ciò che riguarda il Settore Supporto Logistico-Amministrativo cui si vuole riconoscere una dotazione di sole 10 unità, con ciò rendendo impossibile una dovuta futura possibilità di carriera per i moltissimi colleghi dei ruoli precedenti che si ritrovano ad essere impiegati nel menzionato ambito.

Se da una parte l’Amministrazione ha la necessità di doversi garantire l’ausilio di personale di supporto nei diversi ambiti lavorativi, senza grosse distinzioni di mansioni per gli Agenti, Assistenti e Sovrintendenti Tecnici, non pare giusto precludere il passaggio al ruolo superiore a quei colleghi di tali ruoli che oggi operano nell’ambito Logistico-amministrativo, probabilmente in numero più alto degli altri ambiti. Né si può accettare di definire in maniera assolutamente scarna la dotazione organica del Settore Supporto Logistico-amministrativo in previsione di adeguarla a quelle che di fatto sono le effettive esigenze dell’Amministrazione con gli ipotetici transiti di personale ordinario nei ruoli tecnici ai sensi del D.P.R. 738/1981.

Altra questione rispetto alla quale occorrono attente valutazioni, riguarda le disparità patite dagli appartenenti al profilo professionale di Infermiere, le quali se affrontate in modo disgiunto rispetto alle indispensabili modifiche che dovranno essere adottate con i provvedimenti correttivi del riordino delle carriere, potrebbero ulteriormente aggravare le attuali distonie e sperequazioni.

Anche relativamente al Settore Psicologia si rileva un incomprensibile volontà di determinarne l’organico a pochissime unità, appena 5, quando detto Settore dovrebbe invece rivestire una particolare importanza all’interno della Polizia di Stato.

La psicologia oggi è una disciplina inquadrata nel Servizio Sanitario Nazionale, riconosciuta a tutti gli effetti come professione sanitaria e quindi la professione di psicologo è disciplinata come quella di tutte le professioni sanitarie.

Il Settore Psicologia dovrebbe difatti dare un contributo fondamentale a quelle che sono le attività del Settore Servizio Sanitario, pur essendo stato tenuto a parte dallo stesso. Basti pensare difatti che molte delle attività preposte alla Direzione Centrale di Sanità rientrano anche nell’ambito della psicologia.

Naturalmente in Polizia è previsto il Ruolo degli Psicologi nell'ambito della Carriera dei Funzionari Tecnici, che si occupa giustamente delle funzioni proprie della professione, ma nell'ambito sanitario in generale è anche prevista la figura del cosiddetto "psicologo junior" che è una figura professionale per la quale è previsto il conseguimento della laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche, un periodo di tirocinio post laurea e l'iscrizione all'apposito albo dopo il superamento dell'esame di stato (si tratta dell'albo dei psicologi sez. B).

Per analogia al settore del Servizio Sanitario della Polizia di Stato, dove sono previsti i medici nel ruolo funzionario, e gli infermieri e le altre professioni sanitarie nel ruolo di supporto, sarebbe quindi auspicabile che il settore Psicologia della Polizia di Stato sia formato, oltre che dai funzionari psicologi, anche da un adeguato numero (non certo 5) di Ispettori Tecnici nel Settore Psicologia, che siano iscritti almeno alla classe B dell'albo professionale degli psicologi, così da permettergli di effettuare, a norma di Legge, tutte quelle attività per le quali questa iscrizione è prevista.

Questa potenzialità (gli Ispettori Psicologi) di cui si sta dotando la Polizia di Stato non può essere sminuita dall'esigua dotazione organica prevista di solo 5 unità. Dovrebbe invece essere un Settore da potenziare così da garantire un supporto serio al già modesto numero di psicologi della Polizia di Stato, sgravarlo da molti compiti che attualmente svolgono e conferendo alla Polizia stessa una visione moderna ed attenta agli aspetti legati alla cura ed il benessere del proprio personale.

In relazione ai Funzionari Tecnici, infine, si reitera quanto già evidenziato da questo sindacato con nota Prot.726/17 S.N. del 30 agosto 2017, che ad ogni buon fine si allega.

Occorre individuare con maggiore certezza i compiti e gli Uffici cui può essere preposto il suddetto personale, tenendo conto, altresì, dell'importante supporto oggi fornito sia sotto il profilo tecnico-logistico che investigativo.

Si evidenzia, inoltre, che una chiara definizione dei compiti e delle aree di responsabilità, con particolare riferimento agli Uffici centrali e periferici della Polizia Scientifica e della Polizia Postale e delle Comunicazioni, per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, in maniera da consentire tipologie di impiego uniforme (oggi sono troppo diversificate), una valorizzazione del ruolo, nonché una naturale applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 28/10/85, n. 782 (Rapporti tra ruoli della Polizia di Stato).

Non è superfluo infine ribadire anche in questa sede l'opportunità che con i decreti correttivi del D.Lgs. 95/2017 si provveda a sostituire le denominazioni di Sostituto Direttore Tecnico, Direttore Tecnico, Direttore Tecnico Principale, Direttore Tecnico Capo con quelle di Sostituto Commissario Tecnico, Commissario Tecnico, Commissario Capo Tecnico, Vice Questore Aggiunto Tecnico e Vice Questore Tecnico, così come avvenuto per le altre qualifiche.

Ciò stante, considerata comunque la complessità della questione, questa O.S. chiede che venga programmato un incontro durante il quale potranno meglio essere esposto le menzionate perplessità e richieste di modifica dello schema di decreto in oggetto, nonché anche altre questioni sull'argomento.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.726/17 S.N.

Roma, 30 agosto 2017

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Riordino delle carriere e ruoli Tecnici - Alcune problematiche da risolvere con urgenza.

Il ruolo tecnico, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è nato dall'esigenza di creare all'interno della Polizia di Stato, in linea con i migliori *standard* qualitativi mondiali ed europei, una branca di specialisti, altamente qualificati, aventi il compito di svolgere un'attività tecnico-scientifica o tecnica. La finalità del legislatore era quella di impiegare, con rapidità ed efficienza nei vari campi di applicazione dell'attività di polizia, una *task-force* di personale altamente qualificato sia nelle moderne tecnologie che nel settore scientifico-sanitario, senza dover ricorrere a specialisti esterni all'apparato delle Forze di polizia.

Tuttavia, **la limitazione alle funzioni esercitate delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, la diversa denominazione, i diversi colori delle tessere di riconoscimento e dei segni distintivi nella divisa (alamari-mostrine), rispetto al ruolo che espleta funzioni di polizia**, ha creato, sia pure involontariamente, un ruolo ibrido, con problemi di valorizzazione del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, di collocazioni ed impiego, nonché di scarsa visione unitaria dei ruoli della Polizia di Stato sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione.

Il recente Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che ha novellato il D.P.R. 337/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica) ed il Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato), oltre a non sanare i problemi delle qualifiche di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di valorizzazione, ha reso ancora più difficile il raggiungimento di una visione unitaria, a causa dell'introduzione di nomi misti tra i ruoli (*agente tecnico, assistente tecnico, sovrintendente tecnico, ispettore tecnico, sostituto direttore tecnico*) e la carriera dei funzionari tecnici. A tal proposito, **non si comprendono le motivazioni nel lasciare le denominazioni di Sostituto Direttore Tecnico, Direttore Tecnico, Direttore Tecnico Principale, Direttore Tecnico Capo ovvero la recente figura del Direttore Tecnico Superiore piuttosto di sostituirle con Sostituto Commissario Tecnico, Commissario Tecnico, Commissario Capo Tecnico, Vice Questore Aggiunto Tecnico e Vice Questore Tecnico.**

Non ci si spiega, altresì, come l'Amministrazione non abbia segnalato al legislatore la necessità, per il personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, di eliminare la **limitazione alle funzioni esercitate** delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di cui art. 42 D.P.R. 337/1982, specificando, in ogni caso, i confini e le tipologie di impiego rispetto al ruolo ed alla carriera del personale che espleta funzioni di polizia.

La stessa Amministrazione, infatti, resasi conto dei problemi in argomento, ritenuto che detta **limitazione normativa** non dovesse essere intesa in senso spazio-temporale (cioè solo durante l'orario e nello svolgimento del servizio) bensì sia di ordine "settoriale" (cioè riguardi solo determinati reati) chiese più di 15 anni fa il parere



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

al Consiglio di Stato sull'interpretazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 337/1982 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 333/1982, concernenti la qualifica di ufficiale ed agente di P.G. del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

Il Consiglio di Stato con parere della Sez. I n.448/2001 del 16 maggio 2001, condivise l'interpretazione dell'Amministrazione¹, evidenziando, tuttavia, la necessità di un intervento legislativo che definisse i confini tra le competenze spettanti al personale dei diversi e numerosi settori e profili professionali tecnici di appartenenza così come indicati nel D.M. 18.7.1985.

Ciò detto, attraverso i decreti attuativi del nuovo Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si chiede di sanare, almeno in parte, i problemi in argomento, nonché **individuare con certezza i compiti e gli Uffici cui può essere preposto il suddetto personale, tenendo conto, altresì, dell'importante supporto oggi fornito sia sotto il profilo tecnico-logistico che investigativo.**

Si evidenzia, inoltre, che una chiara definizione dei compiti e delle aree di responsabilità, con particolare riferimento agli Uffici centrali e periferici della Polizia Scientifica e della Polizia Postale e delle Comunicazioni, per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, consentirebbe tipologie di impiego uniforme, oggi troppo diversificate, una valorizzazione del ruolo, nonché una naturale applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 28/10/85, n. 782 (Rapporti tra ruoli della Polizia di Stato): *"Il personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale di qualifica superiore o corrispondente verso il quale si determini, in relazione alla funzione esercitata"*

Siamo certi che, almeno alcune delle problematiche sopra esposte, possano trovare rapida soluzione nell'ambito dei decreti attuativi del riordino e, pertanto, si chiede a codesto Dipartimento di intervenire con sollecitudine.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

¹ L'espressione "limitatamente alle funzioni esercitate" va quindi interpretata nel senso che il personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli tecnici o professionali esercita i poteri connessi alla qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei limiti della competenza propria del profilo professionale di appartenenza, ed in via permanente e non limitata all'orario di servizio.

Infatti detto personale è comunque destinatario delle disposizioni contenute nell'art. 68 della Legge n. 121/81, secondo cui gli appartenenti a tutti i ruoli della Polizia di Stato sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione, compresi quelli di cui al D.P.R. 28/10/85, n. 782.

Il personale in questione, che per quanto concerne l'attività di polizia giudiziaria è a competenza limitata ma permanente, ha quindi, l'obbligo di intervenire anche fuori dal servizio, per determinati tipi di reati concernenti il settore cui sono destinati, per contrastare, ad esempio, frodi alimentari, reati ambientali, violazione delle norme poste a tutela della salute o della sicurezza nei luoghi di lavoro; reati informatici, ecc..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

SSS/R2/01/145/2/0556

06.02.18
Roma, data protocollo

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'Interno, recante "Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d'impiego e dei profili professionali, dei ruoli e delle carriere del personale tecnico-scientifico e tecnico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.)	=ROMA=

Si trasmette, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia dello schema di decreto del Ministro dell'Interno attuativo del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente la determinazione delle dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali dei ruoli tecnici.

Si allega, altresì, una bozza della relazione illustrativa sui contenuti del predetto schema di decreto.

Al riguardo, codeste OO.SS. sono pregate di far pervenire eventuali osservazioni e/o contributi entro il 16 febbraio p.v..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)

Schema di decreto del Ministro dell'Interno, recante "Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d'impiego e dei profili professionali, dei ruoli e delle carriere del personale tecnico-scientifico e tecnico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95".

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno in data 9 dicembre 2016 con cui è stata rideterminata la consistenza organica dei profili professionali del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 3 agosto 2017 con cui si è provveduto all'inquadramento nei Ruoli degli Agenti ed Assistenti Tecnici, dei Sovrintendenti Tecnici e degli Ispettori Tecnici del personale già appartenente ai Ruoli degli Operatori e Collaboratori Tecnici, dei Revisori Tecnici e dei Periti Tecnici;
- VISTO** il decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 3 agosto 2017 con cui si è provveduto ad inquadrare nella nuova qualifica apicale di "Sostituto Direttore Tecnico" del Ruolo degli Ispettori Tecnici n. 102 Periti Tecnici Superiori;
- VISTA** la nuova dotazione organica dei Ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, come sostituita dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, determinata in 1905 unità per il Ruolo degli Agenti ed Assistenti

Tecnici, in 1838 unità per il Ruolo dei Sovrintendenti Tecnici ed in 900 unità per il Ruolo degli Ispettori Tecnici;

ATTESA

la progressiva rimodulazione degli organici del Ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici e del Ruolo dei Sovrintendenti Tecnici prevista all'articolo 2, lettera fff), del decreto legislativo n. 95 del 2017, nel periodo dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, da attuare per contingenti annuali mediante decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 30 giugno di ogni anno;

ATTESO

che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, struttura il Ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici ed il Ruolo dei Sovrintendenti Tecnici nell'unico "Settore di Supporto Logistico" ed il Ruolo degli Ispettori Tecnici in otto settori di impiego in luogo dei precedenti sette, con l'introduzione del "Settore di Supporto Logistico-Amministrativo" e determina la ridenominazione in "Settore Servizio Sanitario" del precedente "Settore Sanitario" e in "Settore Psicologia" del precedente "Settore Arruolamento e Psicologia";

ATTESO

che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e l'articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 2000 prevedono, rispettivamente, l'istituzione della "Carriera dei Funzionari Tecnici di Polizia" e la distinzione nei cinque Ruoli degli Ingegneri, dei Fisici, dei Chimici, dei Biologi e degli Psicologi e nelle sette qualifiche di "Direttore Tecnico", "Direttore Tecnico Principale", "Direttore Tecnico Capo", "Direttore Tecnico Superiore", "Primo Dirigente Tecnico", "Dirigente Superiore Tecnico" e "Dirigente Generale Tecnico";

RITENUTO

che, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica, n. 337 del 1982, si debba provvedere, in relazione a specifiche ed effettive esigenze organizzative e funzionali, ad individuare le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica;

RITENUTO

di prevedere per il "Ruolo degli Ispettori Tecnici" la suddivisione in profili professionali di impiego, limitatamente ai settori "Polizia Scientifica", "Servizio Sanitario" e "Telematica" in ragione della rilevanza specialistica delle attività esercitate;

RITENUTO

di dovere prevedere, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, i Settori di impiego per i Ruoli degli Ingegneri e dei Fisici, in relazione alle specifiche ed effettive esigenze organizzative e funzionali dell'organizzazione degli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

RITENUTO

che, al fine di garantire un adeguato sviluppo dirigenziale per i predetti ruoli, in relazione alle rispettive dotazioni organiche, sia necessario prevedere l'articolazione in settori di impiego per le qualifiche sino a Direttore Tecnico Superiore, escludendola viceversa per le qualifiche superiori;

CONSIDERATO il temporaneo soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli e della Carriera dei Funzionari Tecnici di Polizia determinata dall'effettivo personale in servizio rispetto alle nuove dotazioni organiche introdotte dal decreto legislativo n. 95 del 2017;

CONSIDERATO altresì il temporaneo soprannumero nelle dotazioni organiche nei diversi Ruoli e nella Carriera dei Funzionari Tecnici di Polizia determinato dai transiti del personale trasferito ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1987, il personale della Banda Musicale della Polizia di Stato riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, deve essere inquadrato, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche complessive, nel "Settore di Supporto Logistico-Amministrativo" del "Ruolo degli Ispettori Tecnici", rendendosi indisponibile un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 28, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1987, il personale della Banda Musicale della Polizia di Stato ritenuto inidoneo all'espletamento delle attività musicali ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, deve essere inquadrato, a domanda dell'interessato, nella corrispondente qualifica del "Ruolo degli Ispettori Tecnici", "Settore di Supporto Logistico-Amministrativo";

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri espressi dalle Organizzazioni Sindacali del Personale della Polizia di Stato nell'ambito della procedura di consultazione di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337, le dotazioni organiche dei settori di impiego dei Ruoli degli Agenti ed Assistenti Tecnici e dei Sovrintendenti Tecnici, dei settori di impiego e dei profili professionali del Ruolo degli Ispettori Tecnici, nonché dei settori di impiego per i Ruoli degli Ingegneri e dei Fisici della Carriera dei Funzionari Tecnici. Le dotazioni dei settori d'impiego sono riferite alle nuove dotazioni organiche, richiamate in premessa e determinate dalla tabella A, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

2. Rispetto alle dotazioni organiche dei settori di cui al comma 1 sono fatte salve le posizioni di temporaneo soprannumero determinato sia dall'effettivo personale in servizio rispetto alle nuove dotazioni organiche, sia dal transito del personale parzialmente inidoneo al servizio,

per effetto della previsione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.

Art. 2

*Dotazione organica del settore d'impiego
del personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici*

1. La dotazione organica dell'unico "Settore di Supporto Logistico" del Ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici della Polizia di Stato è determinata in 1905 unità.

Art. 3

*Dotazione organica del settore d'impiego
del personale del ruolo dei sovrintendenti tecnici*

1. La dotazione organica dell'unico "Settore di Supporto Logistico" del Ruolo dei Sovrintendenti Tecnici della Polizia di Stato è determinata in 1838 unità.

Art. 4

*Dotazione organica dei settori d'impiego e dei profili
professionali del personale del ruolo degli ispettori tecnici*

1. La dotazione organica complessiva del Ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato, determinata in 900 unità complessive, delle quali 300 nella qualifica di Sostituto Direttore Tecnico, è articolata negli otto Settori "Polizia Scientifica", "Telematica", "Motorizzazione", "Equipaggiamento", "Accasermamento", "Psicologia", "Servizio Sanitario", "Supporto Logistico-Amministrativo", con le consistenze organiche e relativi "Profili di impiego" di cui all'allegata Tabella 1.

Art. 5

*Dotazione organica dei settori d'impiego
del personale della carriera dei funzionari tecnici*

1. La dotazione organica complessiva della Carriera dei Funzionari Tecnici della Polizia di Stato, determinata in 598 unità complessive, è articolata nei cinque Ruoli degli Ingegneri, dei Fisici, dei Chimici, dei Biologi, degli Psicologi e, per i ruoli degli Ingegneri e dei Fisici, nei cinque Settori "Polizia Scientifica", "Telematica", "Motorizzazione", "Equipaggiamento" e "Accasermamento", con le consistenze organiche di cui alla allegata Tabella 2.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Le tabelle allegate di cui agli articoli 4 e 5 costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Il decreto del Ministro dell'Interno in data 9 dicembre 2016, indicato in premessa, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma,

IL MINISTRO

TABELLA 1 – Ruolo degli Ispettori Tecnici			
Settore	Profili professionale di impiego	Dotazione organica	
Settore Polizia Scientifica		61	<i>di cui:</i>
	Chimico-biologico		36
	Elettronico-informatico		15
	Balistico		10
Settore Telematica		335	<i>di cui:</i>
	Di telecomunicazioni		112
	Informatico		223
Settore Motorizzazione		145	
Settore Equipaggiamento		38	
Settore Accasermamento		110	
Settore Psicologia		5	
Settore Servizio Sanitario		196	<i>di cui:</i>
	Infermiere		175
	Della prevenzione sui luoghi di lavoro		5
	Della riabilitazione motoria		5
	Di neurofisiopatologia		2
	Di radiologia medica		3
	Di audiometria		4
	Di ottica		2
Settore Supporto Logistico-amministrativo		10	
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA RUOLO ISPETTORI TECNICI		900	

TABELLA 2 – Carriera dei Funzionari Tecnici

Qualifica	Ruolo	Settore	Dotazione organica
Dirigente Generale Tecnico			1 (*)
<i>(*) La copertura del posto di dirigente generale tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di dirigente superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici</i>			
Dirigente Superiore Tecnico			
	Ingegneri		13
	Fisici		12
	Chimici		1
	Biologi		1
	Psicologi		1
Primi Dirigenti Tecnici			
	Ingegneri		25
	Fisici		20
	Chimici		2
	Biologi		1
	Psicologi		1
Direttore Tecnico Capo e Direttore Tecnico Superiore			
	Ingegneri		102, <i>di cui:</i>
		Settore Polizia Scientifica	9
		Settore Telematica	35
		Settore Motorizzazione	30
		Settore Accasermamento	28
	Fisici		100, <i>di cui:</i>
		Settore Polizia Scientifica	10
		Settore Telematica	73
		Settore Equipaggiamento	17
	Chimici		32
	Biologi		34
	Psicologi		35
Direttore Tecnico e Direttore Tecnico Principale			
	Ingegneri		70, <i>di cui:</i>
		Settore Polizia Scientifica	6
		Settore Telematica	25
		Settore Motorizzazione	20
		Settore Accasermamento	19
	Fisici		70, <i>di cui:</i>

		Settore Polizia Scientifica	6
		Settore Telematica	54
		Settore Equipaggiamento	10
	Chimici		23
	Biologi		30
	Psicologi		25
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA CARRIERA FUNZIONARI TECNICI			598

BOLZA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto del Ministro dell'Interno, recante "Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d'impiego e dei profili professionali, dei ruoli e delle carriere del personale tecnico-scientifico e tecnico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95".

La riforma delle carriere del personale della Polizia di Stato introdotta dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha comportato, tra l'altro, la rivisitazione dei Ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

In una logica di corrispondenza nominalistica con i Ruoli del personale che svolge attività di polizia (Ruoli degli Agenti ed Assistenti, dei Sovrintendenti e degli Ispettori), in luogo delle precedenti denominazioni (Operatori e Collaboratori Tecnici, Revisori Tecnici e Periti Tecnici), sono stati istituiti il Ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici, quello dei Sovrintendenti Tecnici e quello degli Ispettori Tecnici; i Ruoli dei Direttori Tecnici e dei Dirigenti Tecnici sono confluiti nella Carriera dei Funzionari Tecnici di Polizia.

Con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 3 agosto 2017 si è provveduto all'inquadramento del personale in servizio nei nuovi Ruoli, con l'attribuzione delle nuove qualifiche, nel rispetto dell'originaria anzianità di servizio complessiva e di qualifica posseduta da ciascun dipendente.

Il nuovo impianto, peraltro, dà attuazione ad una delle innovazioni più significative apportate dal decreto legislativo n. 95 del 2017 per i Ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica con mansioni a carattere esecutivo (prima Ruolo degli Operatori e Collaboratori Tecnici ora Ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici, nonché Ruolo dei Revisori Tecnici ora Ruolo dei Sovrintendenti Tecnici), ossia l'unificazione dei singoli settori di impiego nell'unico "Settore di Supporto Logistico", che ha consentito di superare il precedente frazionamento in ben 124 profili professionali (d.m. 18 luglio 1985), con ovvi recuperi di efficienza in linea con i principi della legge delega.

In coerenza con il medesimo disegno di efficientamento del sistema, per il rinnovato Ruolo degli Ispettori Tecnici è stata prevista l'introduzione di un ottavo settore denominato "Supporto Logistico-Amministrativo" e la ridenominazione di due dei precedenti in "Psicologia" e "Servizio Sanitario", che si affiancano agli altri cinque Settori "Polizia Scientifica", "Telematica", "Motorizzazione", "Equipaggiamento" e "Accasermamento".

Per ciò che concerne, poi, la Carriera dei Funzionari Tecnici di Polizia, la riforma delle carriere ha mantenuto l'impianto già delineato dal combinato disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 2000, secondo cui la Carriera è strutturata nei cinque Ruoli degli Ingegneri, dei Fisici, dei Chimici, dei Biologi e degli Psicologi, con una articolazione in Settori di impiego per i soli Ruoli degli Ingegneri e dei Fisici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il riordino dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica si coniuga, sia sotto il profilo temporale che teleologico, col progetto di revisione organizzativo-funzionale del Comparto tecnico-logistico, con un nuovo assetto strutturale che investirà tanto le strutture centrali che territoriali di supporto dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in coerenza con gli obiettivi di maggiore efficienza e di più efficace risposta alle esigenze degli Uffici chiamati ad espletare le funzioni finali. In tale quadro, sono in corso di elaborazione le piante organiche delle cennate strutture di supporto, mai predisposte a differenza di quanto nel tempo realizzato per il personale dei ruoli che espletano funzioni di polizia.

Ciò premesso, ai sensi del novellato articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, con decreto del Ministro dell'Interno, deve provvedersi nell'ambito delle nuove dotazioni complessive, a determinare la consistenza organica dei settori di impiego e, ove previsti, dei singoli profili professionali dei Ruoli e della Carriera di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Lo schema di decreto all'uopo predisposto si compone di 6 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, precisa l'ambito di applicazione del decreto, in relazione alla dotazione organica vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, di cui alla tabella A allegata al d.P.R. n. 337 del 1982, sostituita dalla tabella 2 allegata al decreto legislativo n. 95 del 2017 e richiamata dall'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto. **Il comma 2 del medesimo articolo 1** richiama le posizioni di soprannumero determinate sia dall'effettivo personale in servizio rispetto alle nuove dotazioni organiche, sia dal transito del personale parzialmente inidoneo al servizio, per effetto della previsione di cui all'articolo 10 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339.

Per i Ruoli degli Agenti ed Assistenti Tecnici e dei Sovrintendenti Tecnici, articolati su un unico settore, **gli articoli 2 e 3** operano raccordando la consistenza organica di cui alla Tabella allegata al d.P.R. n. 337 del 1982 a quella dell'unico "Settore di supporto logistico".

Per il Ruolo degli Ispettori Tecnici, il decreto, **all'articolo 4 e all'allegata tabella 1**, dispiega la propria funzione assegnando il personale ai settori di impiego e profili professionali al fine di orientare le attività del Ruolo "a sviluppo direttivo" secondo le esigenze tecnico-scientifiche e tecniche d'interesse dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza in ragione della rilevanza specialistica. Nello specifico sono previsti complessivamente dodici profili di impiego per i tre Settori della "Polizia Scientifica" (Profili Chimico-biologico, Elettronico-informatico, Balistico), della "Telematica" (Profili di telecomunicazioni, Informatico), e del "Servizio Sanitario" (Profili Infermiere, della prevenzione sui luoghi di lavoro, della riabilitazione motoria, di neurofisiopatologia, di radiologia medica, di audiometria, di ottica).

L'articolo 5 e l'allegata tabella 2, per la Carriera dei Funzionari Tecnici di Polizia, **individuano i relativi** Settori di impiego in conformità a quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 2000, ferma restando la previsione nei cinque ruoli degli Ingegneri, dei Fisici, dei Chimici, dei Biologi, degli Psicologi, in relazione alle specifiche ed



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

effettive esigenze organizzative e funzionali dell'organizzazione degli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Ancora, per rispondere alle esigenze dello sviluppo dirigenziale della Carriera ed assicurare un'adeguata prospettiva di progressione, in una logica di continuità con l'assetto organizzativo originario, per i ruoli degli Ingegneri e dei Fisici **i settori sono previsti solo** per le qualifiche di "Direttore Tecnico", "Direttore Tecnico Principale", "Direttore Tecnico Capo", "Direttore Tecnico Superiore".

All'articolo 6, infine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è prevista l'abrogazione del precedente decreto in data 9 dicembre 2016.

All'attuazione del presente decreto si provvede entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stante quanto previsto dall'articolo 48 del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto, nonché dall'articolo 45, comma 31, riguardante il meccanismo di recupero dell'eventuale maggior onere risultante dal previsto monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere.

BOLLETTINO